

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trento quale giudice monocratico nella persona della dr.ssa Adriana De Tommaso
ha pronunciato la seguente la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2926/2017 r.g. promossa con atto di citazione notificato il 28 luglio 2017 e
vertente

TRA

S.S., rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Cristanelli per delega a margine della citazione;

attrice

CONTRO

C.T. S.p.A., corrente in V., in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Wegher
e dall'Avv. Severo Cassina per delega a margine della comparsa di risposta;

convenuta

E

C.F., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tino Montagnosi ed Elena Montagnosi per delega allegata alla
comparsa di risposta;

convenuto

avente ad oggetto: risarcimento danni

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

S.S., vittima di un sinistro il 26 ottobre 2013 nel comprensorio sciistico Adamello Ski presso il ghiacciaio Presena, ha citato in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni tutti riportati, fisici, patrimoniali e non patrimoniali, la società C.T. S.p.A. e C.F. Espone in citazione che si era agganciata allo *skilift* per risalire per la pista Presena quando, giunta quasi al termine della salita, era stata violentemente investita da C.F., altro utente dell'impianto proveniente improvvisamente da monte; a causa dell'investimento aveva perso l'aggancio all'ancora dello *skilift* ed era scivolata verso valle con velocità sul manto ghiacciato, sospinta dal corpo del C., sbattendo infine contro il quarto pilone dell'impianto di risalita privo di adeguate protezioni. Tale urto le aveva procurato gravi lesioni corporali che dopo lunghe cure ed interventi avevano portato al riconoscimento di invalidità civile al 75%, poi ridotta al 67%. La C.T.U. medica, espletata in sede di a.t.p., aveva acclarato esiti permanenti invalidanti al 35%, un periodo di invalidità totale di 93 giorni, di invalidità al 75% di 180 giorni, al 50% di 90 giorni e incidenza per il 20% sulla capacità lavorativa specifica. Secondo quanto accertato in sede di C.T.U. ricostruttiva dei luoghi e della dinamica avrebbero dovuto essere poste sui piloni delle protezioni notevolmente più performanti e cautelativamente e temporaneamente avrebbe dovuto essere sospeso l'esercizio in presenza di condizioni sfavorevoli e peggiorative.

Soggiungendo che a seguito di accertamento medico-psichiatrico era emerso un disturbo dell'adattamento con depressione prevalente e che a causa dell'incidente la sua vita era stata stravolta, con interruzione della convivenza con il fidanzato, l'interruzione di ogni attività sportiva prima praticata con regolarità e costanza, e successiva ripresa solo occasionale e saltuaria con fatica e dolori, pregiudizio per lo svolgimento di attività professionali consone alla sua formazione e alle sue attitudini, l'attrice ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni tutti patiti nei confronti di entrambi i convenuti; quanto alla C.T. S.p.A., rifacendosi alle risultanze dell' a.t.p., ha denunciato l'omesso rispetto delle distanze tra ostacoli fissi e la zona dove passa lo sciatore in risalita, la presenza di pericoli atipici sulla pista, l'inidoneità delle protezioni, l'incuria negli apprestamenti di sicurezza e l'inidoneità della pista al momento del sinistro, imputando quindi alla società convenuta la responsabilità per l'occorso, a titolo contrattuale ed extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 e dell'art. 2049 c.c. Ha inoltre imputato a C.F. la corresponsabilità nel sinistro a titolo extracontrattuale, per non aver compiuto la manovra evasiva dopo aver perso la presa dello *skilift*, come appurato nella C.T.U. In punto di *quantum*, l'attrice ha quantificato la propria pretesa per danno non patrimoniale in euro 400.360,80. Ha chiesto inoltre il risarcimento del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica e da inabilità temporanea, il danno da perdita di *chance* lavorative, i danni emergenti alle attrezzature sciistiche indossate il giorno del sinistro e per le spese di cura e fisioterapia, nonché per il nuovo conseguimento della patente, legali e mediche, per complessivi euro 20.353,70.

Hanno resistito entrambi i convenuti.

La società C.T. S.p.A. ha respinto gli addebiti, deducendo che le lesioni lamentate dall'attrice si erano verificate a causa dell'impatto del C.; che erano presenti cartelli indicanti agli sciatori come disporsi e che si trattava di sciovia per sciatori esperti; che pertanto il C., dovendo essere sciatore esperto, avrebbe dovuto evitare di creare la situazione di pericolo mentre invece non aveva mantenuto una posizione corretta. Secondo la convenuta il fatto e la colpa del C. integravano caso fortuito esimente dalla responsabilità per omessa custodia o fatto illecito. La C.T. S.p.A. ha poi eccepito che il proprio impianto aveva superato i collaudi ufficiali ed era rispettoso delle prescrizioni del D.M. n. 706 del 1982 e della L.P. 7/1987, che il pilone contro cui aveva impattato l'attrice si trovava fuori dall'area sciabile e come evidenziato dal C.T.U. sulla presenza della protezione le parti avevano concordato per la presenza di tali protezioni il giorno del fatto; ha contestato le valutazioni del C.T.U. sull'insufficienza delle protezioni e sull'inidoneità della pista. La convenuta ha contestato altresì l'applicabilità al caso della responsabilità da cosa in custodia, perché lo sci esponeva volontariamente la persona al rischio di cadute, e la riconducibilità alla responsabilità contrattuale, perché il sinistro non rientrava tra gli accidenti o anomalie inerenti lo svolgimento delle operazioni di trasporto e determinante era la condotta dell'utente; contestata anche la quantificazione dei danni operata dall'attrice, C.T. S.p.A. ha chiesto il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti e l'accertamento dell'integrale responsabilità di C.F., nei cui confronti ha a propria volta proposto domanda per l'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, per sentir accertare la colpa esclusiva dello stesso e la concorrente responsabilità dell'attrice e per sentir quindi limitare la propria condanna ai soli danni in conseguenza diretta della sua condotta e grado di colpa; per il caso di ritenuta sua responsabilità in concorso con il C. ha chiesto di accertare i rispettivi gradi di colpa e la condanna del C. alla refusione di quanto da lei fosse stato pagato secondo la percentuale di responsabilità ascrivibile al terzo chiamato. C.F. ha resistito alla domanda eccependo l'assenza di ogni sua colpa, in quanto era scivolato a causa del fondo ghiacciato e non segnalato e in quanto il pilone contro cui era andata a sbattere l'attrice era senza protezione, aggiungendo che in sede penale la sua imputazione era stata archiviata; ogni responsabilità era da ascrivere alla società per l'inidoneità delle protezioni. Ha comunque contestato la quantificazione della pretesa dell'attrice e ha concluso per il rigetto delle domande proposte contro di lui. L'impianto presso cui si verificò il fatto è stato modificato, da cui l'improficuità di un nuovo accertamento peritale rispetto a quello già compiuto prima dell'instaurazione del presente giudizio di merito. Il C.T.U. nominato in sede di a.t.p. aveva comunque esaurientemente descritto i luoghi, anche a mezzo foto, e il funzionamento dell'impianto. L'impianto di risalita Sciovia Presena Destra (sciovia da ghiacciaio, *skilift* ad ancora) era costituito all'epoca del fatto da una stazione di partenza a valle e una stazione di arrivo a monte, collegate da impianto a funi sostenuto da otto piloni. Al momento degli accertamenti peritali la stazione di partenza era stata già demolita ed erano in corso lavori di rifacimento, con completa rimozione di entrambe le stazioni e dei piloni con *skilift* ad ancora per la sostituzione con moderna cabinovia.

Secondo quanto descriveva il C.T.U., che ha svolto l'accertamento nel maggio del 2015, ponendosi alla stazione di partenza e guardando a monte, a destra dell'impianto da risalita si trovava un'ampia pista da sci, mentre a sinistra un dirupo con neve e rocce sporgenti; tra la pista e il dirupo vi era una fascia di circa 20 m in mezzzeria, della quale lo *skilift* interessava una fascia di circa 10 metri complessivi; in tale fascia erano posati gli otto piloni di sostegno. In particolare, la zona del sinistro si colloca tra il quarto e il settimo pilone, giacché la S. e C. si arrestarono al quarto pilone rispetto alla stazione di partenza a valle, con una pendenza del 47%. Ciascun pilone era composto da una struttura metallica, atta a sopportare anche gli sforzi trasmessi dalle funi; i sostegni, descrive il C.T.U., erano quattro pilastri metallici a sezione rettangolare (22 cm x 22 cm) con disposizione a doppia "V", in simmetria assiale; ogni coppia di pilastri metallici a "V" aveva una distanza interna di circa 160 cm mentre la proiezione verticale della fune (ovvero dove passa lo sciatore in risalita) dista dal pilastro metallico esterno circa 170 cm. All'esame del C.T.U. i pilastri erano dotati di protezioni imbottite di rivestimento in telo plastificato giallo, a forma di "U" a coprire tre lati del pilastro, escluso quello a valle, dello spessore di 14 cm; l'altezza delle protezioni è stata misurata dal C.T.U., ed è risultata pari a 2,10 m, posizionate le stesse a partire da una quota leggermente inferiore a quella del manto nevoso e verso l'alto. L'impianto nel suo complesso, ivi inclusi i piloni, era stato collaudato positivamente nel 1984 ed autorizzato per la durata di 30 anni; l'autorizzazione era pertanto in auge all'epoca del sinistro (che è dell'ottobre 2013), mentre l'ultimo collaudo svolto con esito positivo, prima del sinistro, risaliva al 16 luglio 2004 ed era valido per 10 anni, incluso, quindi, il momento del sinistro.

Tale lo scenario di verifica del sinistro, in merito alla dinamica si dispone del rapporto del comando delle truppe alpine, nelle cui annotazioni si legge "Scontro tra due sciatori mentre erano impegnati sull'impianto di risalita. Il sig. C. cade accidentalmente lasciando la presa dell'ancora scivolando a valle investe la sig.ra S. che va a sbattere contro il palo dell'impianto. All'arrivo dei soccorsi l'infortunata si presentava senza casco, tolto da terzi che erano già sul posto al momento dell'intervento". Tale dinamica è pressoché pacifica tra le parti ed è stata riferita anche da alcuni dei testi escussi che hanno in qualche modo assistito al sinistro: B.F.: [...] ho visto praticamente due persone che scivolavano verso valle ed impattavano contro il pilone dello *skilift*; Rovetta Matteo: ero il primo dei tre che saliva sullo *skilift* poiché c'ero io, poi appena dopo P.M. [...] dopo un paio di seggiolini liberi vi era il convenuto ed infine, dopo parecchi seggiolini liberi vi era l'attrice. In questa posizione io sono riuscito a vedere lo scontro [...] ho visto che C. in cima alla parte ripida è caduto dallo *skilift* ed essendo ripido e il fondo ghiacciato è partito verso valle scivolando senza il controllo, malgrado la grande distanza l'attrice non l'ha evitato ed è stata falciata dal C. e così si sono agganciati e sono rotolati insieme verso il palo; P.M.: [...] ho visto il convenuto scivolare giù e basta [...] mi sono avvicinato al palo e ho visto l'attrice a terra e il convenuto che veniva soccorso; C.N.: mentre io guardavo la pista ho visto il convenuto che nel mezzo della pista scivolava e l'ho schivato ma lui ha travolto S. che era dietro di me. L'ha impattata e poi insieme si sono schiantati contro il palo. Al termine della scivolata, mentre il corpo del B. restò protetto da quello della S. (non risulta che avesse riportato lesioni), quest'ultima andò invece a sbattere violentemente con il pilone, con un forte colpo che si sentì come un boato (cfr. deposizioni B. e C.). Da qui le lesioni dalla stessa riportate a fondamento della richiesta risarcitoria. Tale la dinamica del sinistro, va deciso se questo sia o meno riconducibile alla responsabilità di uno o entrambi i convenuti. Il fattore scatenante della caduta, prima, e dell'impatto della S. contro il palo, poi, fu senz'altro la caduta di C. dall'ancora e la sua azione di travolgimento e trascinamento. Il convenuto era a bordo sullo *skilift*, dove aveva preso posto iniziando a salire; era in atto la prestazione del contratto concluso con la società gerente dell'impianto, a contenuto misto, specificamente riguardante il trasporto della sua persona verso la stazione di arrivo per la successiva pratica dello sci in discesa; si tratta evidentemente di una tipologia di trasporto tutta particolare in cui è richiesta la collaborazione e l'attività dello stesso trasportato nella salita e discesa e anche durante la traversata. Il C. nulla ha dedotto sulla ragione della sua caduta dall'ancora e in particolare non ha dedotto, prima ancora che provato, che tale caduta fosse dipesa da un malfunzionamento o da qualsiasi anomalia dello *skilift* (come ad esempio un sobbalzo nella corsa dovuto ad un calo di tensione), e lo *skilift* venne fermato solo dopo l'urto, avendo fino a quel momento funzionato normalmente; la perdita della presa e la caduta non possono pertanto essersi verificate quindi che per una sua imperizia o incuria nell'utilizzo dell'attrezzo, che sicuramente richiedeva una particolare attenzione, secondo le istruzioni sottoposte alla visione degli utenti dell'impianto con i cartelli che si trovavano normalmente installati *in situ*, come da foto prodotte sub 10 di parte convenuta, di cui hanno riferito L.B., A.D. e G.M., dipendenti della C. S.p.A., laddove era fra l'altro evidenziato che quella era una sciovia per sciatori esperti; dallo stesso C., che si ritiene tale e in particolare anche conoscitore degli impianti del ghiacciaio Presena (vero che il sig. C.F. scia fin dal 2008.

Vero che il signor C.F. ha sempre sciato sin dall'inizio della sua attività sportiva nel comprensorio denominato Adamello Ski, così i suoi capitoli di prova) era pertanto senz'altro esigibile un livello di attenzione e perizia, finalizzate all'incolumità propria e degli altri utenti dell'impianto, che, se effettivamente applicate, avrebbero scongiurato la sua caduta dall'ancora e il conseguente scivolamento verso il pilone. Si individua di conseguenza uno specifico comportamento colposo del convenuto nell'utilizzo dell'impianto, che conduce alla sua affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti della S. danneggiata nel sinistro per cui è causa, a nulla rilevando, a fini di esonero, né la diversa valutazione svolta dal PM investito dell'indagine sulle lesioni di rilevanza penale patite dalla S., giacché non sussiste alcun vincolo, per il giudice civile, rispetto alle scelte della magistratura inquirente, né lo stato ghiacciato del sedime dove C. scivolò senza riuscire ad evitare la S., trattandosi di un fattore successivo alla sua caduta dallo *skilift*, momento in cui si incentra il giudizio della sua condotta: la condotta del convenuto va infatti considerata nel suo complesso, a partire dal momento in cui si sganciò dal sostegno, e non solo al momento della scivolata che travolse l'attrice; C.F. è stato malaccorto nell'uso dello *skilift* e deve rispondere dei danni provocati a terzi per effetto della sua condotta colposa (nella responsabilità extracontrattuale il danneggiante risponde dei danni prevedibili e di quelli non prevedibili, non essendo richiamato, dall'art. 2056 c.c., anche l'art. 1225 c.c.; peraltro, sulla pista di risalita molto in pendenza, che scivolando si potesse travolgere un altro sciatore era tutt'altro che imprevedibile).

Deve essere poi esaminata la posizione della C.T. S.p.A.; ciò tenendo presente che il rapporto giuridico tra S.S. e C.T. S.p.A. si inquadra nella relazione contrattuale e quindi obbligatoria originata dall'abbonamento dell'attrice per l'accesso all'impianto e la pratica dello sci negli spazi gestiti dalla società. In forza di tale contratto, la società era investita di una posizione di garanzia nei confronti di ciascun utente, dovendo predisporre il sito in modo da garantire l'utilizzo in sicurezza dell'impianto. Le lesioni riportate dalla S. si sono verificate per l'impatto contro la dura struttura di uno dei piloni metallici di sostegno dell'impianto. Tali piloni sono normalmente dotati di protezioni, come esposto dal C.T.U. L'Ausiliare ha fatto riferimento al D.M. 15 marzo 1982 del Ministero dei Trasporti, "Norme tecniche per la costruzione e l'esercizio" che al punto 2.1.5 prevede l'obbligo delle protezioni quando l'obbligo della pendenza longitudinale della pista è superiore al 60%, prevedendo che in tali casi i sostegni in linea ed altri eventuali ostacoli siano opportunamente rivestiti con materiale cedevole; il CTU ha considerato che rientra nella classificazione di pista anche la fascia destinata alla risalita, in quanto striscia comunque praticabile dagli sciatori, appunto, in risalita; osservando che la pendenza era inferiore al 60%, attestandosi al 47%, il C.T.U. ha ritenuto che secondo tale decreto la sciovia Presena non presentasse l'obbligo delle protezioni; tuttavia ha anche considerato il disposto di una circolare emessa dal dirigente del servizio impianti a fune della Provincia Autonoma di Trento, n. 1/2007, avente ad oggetto "informativa relativa ad incidente occorso su sciovia e conseguenti raccomandazioni", in cui, richiamato un incidente occorso ad una bambina sganciata in leggero anticipo rispetto al previsto punto di sgancio, così che la stessa, rimasta in piedi, era scivolata all'indietro andando a sbattere contro il sostegno della sciovia riportando grave trauma cranico, si raccomandava l'adozione di idonee protezioni su tutti i sostegni della sciovia e su altri eventuali ostacoli adiacenti alla posta di risalita, in aggiunta all'obbligo di norma per le sciovie con elevate pendenze. C.T. S.p.A. ha contestato la pertinenza alla fattispecie in esame delle disposizioni del citato D.M., e alla circolare della Provincia, assumendo che tali disposizioni farebbero riferimento a pericoli atipici collocati all'interno del piano sciabile, e quindi a strutture fisse (alberi, massi, piloni) posti all'interno delle piste di discesa, mentre nel caso in esame non si trattava di un ostacolo lì collocato, essendo il pilone esterno alla pista di discesa e disposto invece lungo la linea di risalita. A parte la discutibilità dell'interpretazione secondo cui la necessità di porre protezioni agli ostacoli andrebbe riferita solo ad ostacoli sulla pista di discesa, atteso che, invece, il D.M., al punto 2.1.3. definisce la pista come la striscia di terreno comunque praticabile dagli sciatori in risalita, e rilevato che in effetti l'area sottostante le funi era praticata dagli sciatori, ancorati agli appoggi, per risalire, si deve ritenere che anche per gli elementi presenti sulla pista di risalita fossero necessarie le protezioni, trattandosi di una sede comunque destinata al passaggio degli sciatori. La protezione in materiale cedevole serve proprio per ovviare alle conseguenze di urti accidentali degli sciatori con gli ostacoli, e in tale ottica di prevenzione è certamente confacente la posa di protezioni sui piloni di sostegno dell'impianto di risalita, non essendo remota e imprevedibile la possibilità dello scivolamento di qualche utente e la connessa possibilità di urto contro i piloni, viste anche le misure delle distanze, come riportate dal C.T.U., tali da rendere molto ridotta la probabilità che lo sciatore, accidentalmente staccatosi dallo *skilift* ed in conseguente caduta libera sul costone ghiacciato ad elevata pendenza, possa evitare l'impatto con uno dei pilastri di sostegno.

Ciò anche tenuto conto del fatto che nella fattispecie si trattava di una pista su ghiacciaio, e quindi con notevole probabilità di formazione di ghiaccio che rende particolarmente difficile il controllo degli sci, soprattutto con una pendenza elevata, quale quella a monte del pilone numero 4, verificata dal C.T.U. I piloni erano del resto muniti della protezione e ciò, al di là di ogni considerazione sull'obbligo di fonte normativa di porre tali dotazioni, dimostra di per sé la consapevolezza della società proprietaria dell'impianto di conformarsi alla regola generica di prudenza che impone di fare quanto possibile per evitare lesioni a terzi (*neminem laedere*) mediante, appunto, la posa delle protezioni in materiale cedevole su quei piloni. Ciò posto, e precisato come non sia in contestazione che al momento del sinistro il pilone n. 4 fosse, come gli altri, munito della protezione, come esposto nel verbale delle truppe alpine e confermato da tutti i testi escussi, l'aspetto rilevante attiene alla posizione del dispositivo di protezione sul palo e sulla sua effettiva capacità di attutire eventuali urti. Sul punto i testi escussi che ebbero occasione, subito dopo il sinistro, di vedere la posizione della protezione posta sul palo contro cui finirono l'attrice e il C., hanno riferito che "il materasso" non copriva il palo a partire dalla linea del sedime nevoso, bensì da più in alto, e che il palo risultava scoperto per alcune decine di centimetri tra il suolo e il bordo inferiore della protezione: B.: rispetto alla base nevosa vi era un tratto di pilastro che non risultava coperto da alcun materasso perché la protezione del materasso partiva più in su. Tale parte scoperta se non erro era di circa 50/60 cm, e ho osservato ciò proprio quando i soccorsi immobilizzavano la mia ragazza; Rovetta: pur non essendomi avvicinato a quel palo tuttavia lo stesso è stato per me visibile tutto il giorno e quindi posso dire di aver notato anche a distanza che la protezione era leggermente sollevata dal livello della neve, ciò potrei oggi quantificare dai 30 cm ai 50 cm; P.: io mi sono avvicinato al palo [...] ho notato il palo e ho visto che il materasso presente non lo copriva fino in fondo. Così il palo risultava scoperto per un tratto di circa 40-50 cm; Signorini: ricordo di aver reso una testimonianza [...] ai carabinieri [...] a loro ho precisato che il palo dove ha sbattuto l'attrice risultava scoperto almeno a 60 cm a partire dal livello della neve [...], io quando sono passata dal palo a circa 1,5 metri l'ho visto ed era scoperto; C.: io mi sono avvicinato a S. che era contro il palo e il convenuto davanti, io ho visto bene il palo e ho potuto vedere che era scoperto per circa 50-60 cm a partire dal limite della neve per cui una persona ci stava nel tratto scoperto. Le deposizioni dei dipendenti della società convenuta non risultano in contrasto con tali testimonianze, atteso che nessuno di quelli ha potuto riferire della posizione della protezione al momento del sinistro, non avendola vista quel giorno, ma solo del modo in cui normalmente veniva posta: M.: io il giorno del sinistro non ho visto la pista [...] normalmente i materassi li poniamo a partire dalla neve a salire su, se poi il vento o altro li sposta non posso oggi saperlo, quindi nulla posso confermare sul palo del sinistro se non quanto ora precisato, visto che io giorno del sinistro non ho visto il palo e la pista; D.A.: io non mi ricordo se il giorno del sinistro sono passato sulla pista. Posso solo aggiungere che i materassi vengono posizionati a partire dalla base nevosa e questo mi porterebbe ad escludere che il giorno del sinistro il palo non fosse coperto. Però non posso dirlo con certezza riferito al giorno del sinistro visto che io il palo quel giorno non l'ho guardato; B.: quanto al pilastro io non sono andato a guardarlo. La posizione del "materasso" non era quindi tale da proteggere un utente dall'urto, come in effetti si verificò, essendovi lo spazio sufficiente, tra il sedime nevoso e l'inizio della protezione, di scopertura del palo metallico perché la malcapitata S. vi finisse contro travolta dal C. Tanto considerato, si individua una carenza nella prestazione della società, per non aver verificato durante tutto il corso della giornata il mantenimento delle protezioni sui pali in posizione adeguata, posto che, come lo stesso M. (caposervizio presso l'impianto di funivia) ha dichiarato, esiste la possibilità che i materassi si spostino per il vento o per altra causa; sul punto il C.T.U. ha fatto presente che ad inizio stagione avviene un riporto di neve fresca nella fascia dell'impianto di risalita, battuto dal gatto delle nevi, da ancorare ad un verricello stante la forte pendenza del costone; ciò rende sicuramente poco agevole l'attività di battitura nella zona centrale in corrispondenza dei pali e ciò potrebbe spiegare la presenza di una "zona vergine", non battuta, non recintata, e soggetta a varie condizioni atmosferiche; inoltre, ha ancora osservato il C.T.U., il ghiacciaio, in particolare in relazione alla variabilità delle condizioni atmosferiche, mostra una notevole variazione del suo profilo, anche di metri, e non stupisce quindi una variazione anche di soli 50 centimetri; le precipitazioni dei giorni precedenti quello del sinistro, valuta l'Ausiliare, potrebbero aver influito su quelle zone vergini, compattando lo strato nevoso e creando, rispetto alle zone circostanti riportate e battute un avvallamento che lasciava scoperto il palo metallico dalle protezioni; lo stesso Ausiliare ha in proposito consultato il libro giornale dell'impianto dal quale emerge che nei giorni 22 e 23 ottobre 2013 sul ghiacciaio Presena era piovuto e il giorno 24 vi era stata nebbia, condizioni atmosferiche che hanno sicuramente influenzato lo stato dei luoghi quale era il 26 ottobre 2013, in quanto la pista si è saturata d'acqua e poi ghiacciata con il bel tempo dei giorni successivi, ed inoltre l'acqua può aver contribuito a ridurre lo spessore della neve in prossimità dei sostegni.

Tali considerazioni del C.T.U. offrono una logica spiegazione alla posizione in cui si trovava la protezione del palo sede del sinistro al momento di questo, ovvero con un'apprezzabile scopertura che ha, purtroppo, causato il sinistro. A fronte della prova di uno stato di fatto incompatibile con le condizioni di sicurezza della pista sarebbe stato onere della società convenuta provare che ciò era stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, secondo il canone proprio della responsabilità contrattuale. Non consta invero che la posizione dell'imbottitura di protezione sia mutata per caso fortuito o forza maggiore, ovvero per un'evenienza imprevedibile ed inevitabile, o il verificarsi di un mutamento tanto subitaneo dello stato dei luoghi da impedire agli addetti al controllo della pista di porre immediatamente rimedio; secondo quanto riferito dal M. la pista veniva controllata di mattina, prima dell'apertura dell'impianto, ma non consta che il controllo venisse ripetuto né che si estendesse alla verifica specifica della posizione dell'imbottitura sui pali, anche suscettibile di spostamenti, durante la frequentazione dell'impianto da parte degli sciatori.

Per quanto detto, anche la società C.T. S.p.A. va ritenuta responsabile del sinistro con il C., ponendosi le condotte di entrambi in nesso causale col sinistro e, pur trattandosi di titoli diversi di responsabilità, si applica la regola dell'art. 2055 c.c. sulla solidale responsabilità di entrambi nei confronti della S., atteso che, per insegnamento della S.C., la responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055, comma 1 c.c., richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate. (cfr. Cass. 1070/2019; Cass. 27713/2005).

Non si ravvisa invece alcuna corresponsabilità della S., sorpresa dal subitaneo scivolamento del C.

Giusta la domanda di C.T. S.p.A., ossia va accertata la ripartizione delle rispettive quote di responsabilità nel rapporto interno tra i due convenuti; avendo concorso entrambi con pari efficienza causale – giacché, se il C. non fosse caduto, travolgendola, la S. non sarebbe andata a sbattere contro il palo e, se questo fosse stato ricoperto a dovere, l'urto non avrebbe prodotto le gravi conseguenze poi verificatesi – la responsabilità va suddivisa in quote uguali, rispondendo ciascuno nel rapporto interno per la metà dei danni riportati della S., in solido per intero nei confronti della medesima. È chiesto il risarcimento tanto del danno patrimoniale, come danno emergente e come lucro cessante, quanto del danno non patrimoniale. Per quanto concerne i danni non patrimoniali, si esaminano in primo luogo quelli di natura biologica, che hanno formato oggetto di accertamento medico legale in sede di istruzione preventiva. Esaminata la persona dell'attrice e la documentazione clinica afferente al caso, il C.T.U. riferisce che dal complesso dei dati raccolti emergeva che S.S. aveva riportato dall'incidente sciistico gravi lesioni, ed in particolare dagli accertamenti svolti presso l'ospedale di Trento erano state constatate: frattura scomposta di mandibola a livello di 42; frattura composta apofisi articolare destra di C7, frattura apofisi trasverse di sinistra C6 e C7; frattura apofisi trasverse di D2 e D8; frattura somatica D5-D6-D7; frattura sternale; frattura seconda costa destra (processo costolo-vertebrale); pneumotorace apicale bilaterale; minimo versamento del cavo di D. La paziente venne ricoverata in rianimazione; si accertò con radiografia frattura radiale distale a destra; il 29 ottobre 2013 fu sottoposta a intervento chirurgico maxillo-facciale di osteosintesi della frattura mandibolare destra e dal 10 dicembre 2013 fu trasferita all'ospedale Villa Rosa di Pergine per rimanervi fino al 20 dicembre 2013 e poi ancora dall'1 gennaio 2014 al 4 febbraio 2014, intraprendendo poi cure fisiche; il 9 giugno 2014 è stata ricoverata nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Rovigo dove è stata sottoposta a intervento chirurgico di micro-ricostruzione del plesso brachiale di sinistra, è stata dimessa il giorno 11 giugno 2014 con utilizzo di tutore collare per 12 giorni e ciclo di FKT proseguita anche in seguito con l'aggiunta della pratica del nuoto. Acclarata l'esistenza di nesso di causalità tra le lesioni e il sinistro, il C.T.U. ha quindi indicato in 93 giorni il periodo di inabilità totale, in 180 giorni il periodo di inabilità parziale al 75%, in 90 giorni il periodo di inabilità parziale al 50%, dichiarando che, dopo tale periodo, la situazione clinica appariva oramai stabilizzata, come dimostrato da tutti i successivi controlli.

Nella relazione dell'a.t.p., l'Ausiliare aveva quantificato l'inabilità permanente in 35 punti percentuali, individuando i seguenti postumi permanenti:

- Grave limitazione funzionale dolorosa dell'arto superiore sinistro, soprattutto prossimale, in esito a lesione da trazione del plesso brachiale sinistro (sottoposto ad intervento chirurgico di micro-ricostruzione);
- Algie, lieve *deficit* masticatorio in esito a frattura scomposta di mandibola sottoposta ad intervento di osteosintesi;
- Dolore e lieve insufficienza del rachide cervico-dorsale in esito a frattura somatica D5-D6-D7 e frattura di varie apofisi di molte vertebre (C6, C7, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8), non operate;
- Saltuarie algie toraciche in esito a frattura sternale, della seconda costola destra, complicate da pneumotorace e versamento pleurico, poi risolti;
- Lievi esiti dolorosi di frattura dello stiloide radiale destro.

Il C.T.U. si era poi espresso per una ripercussione del 20% dei postumi sulla capacità lavorativa specifica della periziata, con riferimento all'attività di geometra responsabile nei cantieri per la posa di pavimentazioni esterne; aveva poi considerato necessarie e congrue le spese mediche e per farmaci, come da documentazione prodotta, per complessivi Euro 1.726,65, precisando che future spese per fisiokinesiterapia non sarebbero state a carico della periziata, in quanto avente diritto all'esenzione dal ticket perché invalida al 67%. In questo giudizio l'attrice ha allegato di aver accertato, successivamente all'espletamento della C.T.U. medico-legale in sede di a.t.p., anche un danno di natura psichiatrica tra le conseguenze del sinistro, allegando una relazione psichiatrica di medico psichiatra di fiducia. È stato pertanto disposto un supplemento peritale per accertare anche tale aspetto, oltre che per una valutazione attuale della situazione di salute dell'attrice. Il C.T.U., visitata nuovamente la paziente, sotto il profilo dei danni fisici ha riferito che il quadro complessivo non è molto diverso da quello già descritto nella precedente relazione, in quanto le principali lesioni e menomazioni sono per loro natura non suscettibili di miglioramenti sostanziali; il C.T.U. ha osservato che la paziente nel corso degli anni ha dovuto imparare a convivere con molte delle sue menomazioni, che la stessa deve sempre sottoporsi a terapie fisiche riabilitative (risultano visite fisiatriche nell'autunno 2015 e a luglio 2018 e un ciclo di cure fisiche riabilitative tra il 23 luglio 2018 e il 3 agosto 2018); inoltre la paziente è riuscita a riprendere l'attività sportiva, sebbene a livelli di gran lunga inferiori rispetto all'attività praticata prima.

Sotto il profilo psichico il C.T.U. riferisce come dall'indagine svolta è chiaramente emersa una sofferenza psichica della paziente, insorta dopo il sinistro e legata alle menomazioni fisiche, che hanno prodotto importanti limitazioni sia sul piano lavorativo che su quello extra-lavorativo delle attività relazionali, sociali, sportive; il C.T.U. ha quindi concordato con lo psichiatra fiduciario che ha inquadrato il danno psichico permanente in un "Disturbo dell'adattamento con depressione" di grado medio-lieve, riconoscendo tuttavia che la paziente è persona con buone risorse temperamentali; ha evidenziato l'Ausiliare l'ottima capacità di resilienza dell'attrice, che le ha consentito di "mascherare" per anni, quanto meno agli altri, il disturbo psichico; tale disturbo non impedisce tra l'altro all'attrice di svolgere anche all'attualità attività sportive seppure più blande che in precedenza (risalgono infatti al periodo precedente al sinistro le fotografie che ritraggono l'attrice in atti sportivi impegnativi, come riferito da vari testi cui sono state sottoposte in visione le foto prodotte dal convenuto C.), come camminate in montagna e sciolate con lo snowboard, come la stessa ammesso in interpellato, a riprova concreta delle sue buone capacità di adattamento. Il disturbo di adattamento, secondo il C.T.U., può aver tratto beneficio dalla psicoterapia, cui l'attrice si è sottoposta dall'autunno 2017 per circa un anno, mentre al momento della visita la stessa non assumeva alcun farmaco specifico, ma solo qualche prodotto naturale o omeopatico, per cui il danno permanente di natura psichica è sicuramente lieve. L'ausiliare, svolte tali considerazioni, quantifica nel 38-39% il danno psicofisico totale sofferto a causa del sinistro per cui è causa. Secondo il più recente insegnamento della S.C. (in particolare v. Cass. 901/2018), pur nella considerazione del principio di unitarietà – da intendersi tale rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica e di omnicomprensività del danno non patrimoniale – inteso come obbligo del giudice di merito di tener conto di tutte le conseguenze modificative *in pejus* della precedente situazione, derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il limite di evitare duplicazioni, devono essere prese in considerazione separata le componenti (pur sempre unitario) del danno non patrimoniale.

In particolare, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, questo si qualifica di per sé (giusta la definizione che ne dà anche il legislatore, agli artt. 138 e 139 cod. ass.) come danno dinamico-relazionale, destinato a incidere in modo peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto ed accanto ad esso va separatamente considerato il “danno morale” vale a dire la componente di sofferenza interiore del soggetto, in tutte le possibili declinazioni in cui tale sofferenza può manifestarsi in conseguenza della lesione del diritto alla salute. La lesione della salute risarcibile, insegna la S.C. (v. Cass. 7513/2018), consiste nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa, dal fare, all’essere, all’apparire, e nella relativa liquidazione, mediante lo strumento tabellare, del valore risultante dall’incrocio tra l’età del danneggiato (al momento del consolidarsi dei postumi: cfr. Cass. 10303/2012). Si riferisce a tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona; esso può essere incrementato in via di “personalizzazione” in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute. Costituirebbe quindi duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del c.d. “danno esistenziale”, appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall’art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute (Cass. 23469/2018). Facendo ricorso, per la liquidazione, ai valori aggiornati delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, per quanto concerne il danno da inabilità temporanea, le tabelle indicano l’importo di euro 98,00 aumentabile in presenza di circostanze particolari fino al 50% per ogni giorno di inabilità temporanea totale. Considerato che l’attrice subì interventi chirurgici e lunghi periodi di ricovero in ambiente ospedaliero, è equo riconoscerle per i 93 giorni di inabilità temporanea totale l’importo maggiorato di Euro 147,00 al giorno per 93 giorni; per l’intero periodo di inabilità temporanea si ottengono quindi i seguenti importi: Euro 13.671,00 per i 93 giorni di inabilità totale; Euro 13.230,00 per i 180 giorni di inabilità al 75%, Euro 4.410,00 per i 90 giorni con inabilità al 50%, e quindi complessivamente Euro 31.311,00 per inabilità temporanea, importo liquidato all’attualità. Per quanto concerne il danno da postumi permanenti, per una persona dell’età di S.S., nata il 30 novembre 1981, al momento del consolidarsi dei postumi dell’infortunio, dopo 363 giorni di inabilità temporanea (cfr. Cass. 3121/2017) e quindi anni 33, alla percentuale del 38,5% (media tra i 38 e i 39 punti stimati dal C.T.U. con l’inclusione del danno psichico) corrisponde l’importo di euro 165.381,00 quale danno biologico, mentre il danno morale standardizzato, ovvero riferibile alla vittima delle lesioni comportanti siffatta percentuale di invalidità, risulta pari all’importo di Euro 85.644,00, per il totale del danno non patrimoniale tabellare (somma tra danno biologico e danno morale) di Euro 251.025,00. Rispetto ai postumi permanenti accertati in capo all’attrice, l’importo di Euro 85.644,00 risulta congruo quale ristoro della sofferenza morale, intesa come ogni sentimento di tristezza, scoramento, percezione negativa di sé, dispiacere ed avvillimento per le limitazioni imposte dalla condizione fisica e patimento dei dolori cronici; va invero evidenziato che nell’ambito del danno biologico è già compreso il danno di natura psichica, quale lieve disturbo di adattamento, che si sostanzia, come da valutazione peritale di parte condivisa dal C.T.U., in un ritiro sociale, in una limitazione importante in senso depressivo del senso di sé e della proiezione verso il futuro, in un abbassamento del tono dell’umore, il che osta all’ulteriore valorizzazione di tali aspetti sia ai fini del riconoscimento di un ulteriore somma a titolo di sofferenza intima (danno morale) che ai fini della “personalizzazione” del danno, pur consentita, come visto, anche dalle tabelle di Milano, purché però ciò non implichi una duplicazione risarcitoria, per considerazione, sotto altro nome, del medesimo pregiudizio, e a condizione che si tratti di risarcire in tal modo quelle conseguenze del tutto peculiari ed eccedenti l’ordinarietà dei casi per lesioni di una determinata entità ad una persona della stessa età. I profili dedotti dall’attrice sul radicale cambiamento delle sue abitudini di vita (di essersi ritirata a vivere da sola nel suo appartamento in Val di Sole, di non uscire la sera, di non frequentare amici e locali di svago, con perdita di interesse per qualunque cosa e/o attività di distrazione o divertimento, di non poter tenere in braccio bambini altrui pensando all’impossibilità di tenere in braccio eventuali suoi futuri bambini), costituiscono la manifestazione del pregiudizio già considerato come danno psichico, e quindi danno biologico, da disturbo dell’adattamento specificamente attinente alle conseguenze delle lesioni.

Inoltre, l'abbandono o la riduzione delle pratiche sportive svolte con intensità prima dell'incidente costituisce una conseguenza normale delle limitazioni imposte dalla tipologia di postumi residuati dal sinistro, non integrando una di quelle peculiarità del tutto specifiche ed eccezionali, rispetto a quelle ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. Cass. 28988/2019). È poi impossibile considerare un danno non patrimoniale per la cessazione della relazione con l'allora fidanzato, venendo in gioco i fattori del tutto imponderabili del sentimento.

Merita invece considerazione sotto tale profilo la mancata assunzione presso P. S.p.A., dove la S. avrebbe lavorato come agente di commercio se non avesse avuto l'incidente. Il *curriculum* della stessa, come riportato in sede di C.T.U. medica, evidenzia vivacità e spirito di iniziativa (doppio diploma, in ragioneria e in geometra, responsabile di cantiere per pavimentazione di esterni, *receptionist* presso hotel dopo il sinistro); si legge nella relazione di perizia psichiatrica, condivisa dal C.T.U., che si tratta di una persona di indole pratica, attiva e poco incline alla meditazione; la riduzione lavorativa, osservava lo psichiatra, pareva legata non solo alla difficoltà nella guida ed agli impegni di riabilitazione quotidiana, ma anche alla percezione della propria diversità rispetto all'immagine prestante che aveva di sé prima dell'incidente. Tanto considerato, si può affermare che i postumi del sinistro hanno negativamente inciso, in modo del tutto specifico e peculiare rispetto alla generalità dei casi, sulla capacità e sulle aspirazioni di autorealizzazione della persona nel campo del lavoro, giacché S.S., se non fosse stata vittima del sinistro, con le sequele fisiche e psichiche che gliene sono derivate, in quanto persona dinamica e propensa ad una vita anche lavorativa molto attiva avrebbe potuto impiegarsi in attività lavorative per lei assai più gratificanti rispetto a quella svolta ora, oltre che a quella svolta dopo l'incidente come *receptionist* in hotel, di tipo sedentario e da svolgersi al chiuso, e ciò indipendentemente dall'aspetto della retribuzione. In ciò si concreta un pregiudizio non patrimoniale specifico a lei unicamente proprio, che merita ristoro mediante la personalizzazione. Può farsi luogo ad un aumento dell'importo come dianzi liquidato a titolo di danno non patrimoniale permanente per 251.025,00, quantificando lo stesso nella maggior somma di euro 265.000,00. Sommando le voci del danno temporaneo, del danno permanente e del danno morale si ottiene il totale di euro 296.311,00 all'attualità. Tale importo, per ristorare l'attrice del ritardo con cui consegue l'importo risarcitorio va maggiorato degli interessi legali compensativi, da far decorrere sulla somma come sopra liquidata non già dal momento del fatto, giacché ciò si risolverebbe in ingiustificata locupletazione, bensì da un momento intermedio tra il fatto e la liquidazione, che si individua nel mese di gennaio 2017; ne viene l'importo complessivo di euro 305.587,26 per danno non patrimoniale.

Venendo al danno patrimoniale, come danno emergente vengono espone le spese mediche, considerate dal C.T.U. per euro 1.726,65, sostenute nel periodo compreso tra il 2013 e il 2014, oltre ad euro 140,00 per psicoterapia risalenti all'estate 2018. Non sono state conteggiate dal C.T.U. le spese sostenute per la piscina; trattandosi di attività sportiva svolta a fini riabilitativi l'esborso, documentato sub doc. 19 in euro 326,00 può essere considerato, trattandosi di spesa resa necessaria a seguito dell'incidente. Trattasi di spese sostenute nel periodo 2014-2015. Va aggiunto l'esborso per lo specialista psichiatra, pari ad euro 489,00, come da fattura del luglio 2016. Le spese per le copie delle cartelle cliniche, da provare documentalmente, non risultano dimostrate se non per quanto evidenziato dal C.T.U. in sede di a.t.p. nei limiti di euro 10,00. Parimenti va considerato come perdita l'importo di euro 670,00 pagato per lo *skipass* stagionale 2013-2014 (v. doc. 17), atteso che, a causa dell'incidente, verificatosi proprio in apertura della stagione, l'attrice non ha potuto sfruttare l'abbonamento, perdendo così l'investimento effettuato. L'attrice espone poi l'esborso di euro 17.177,14 per l'acquisto di un'autovettura dotata di cambio automatico e centralina comando a raggi infrarossi con pomello doc. 20, e di aver dovuto conseguire nuovamente la patente B speciale in quanto invalida. Si dispone sul punto del certificato medico del 2 ottobre 2014 della commissione medica locale di Trento in cui si attesta la non idoneità alla patente di guida normale, per obbligo di riclassificazione con esame di guida con necessità di adattamento del veicolo e disposizioni di alcuni comandi, ivi specificati, e prescrizione di pomello al volante con centralina, servosterzo. Stante tale certificato, risulta giustificata e in nesso di causalità con il sinistro la spesa per il conseguimento della patente BS, previa iscrizione, per complessivi euro 300,00 di cui alla fattura dell'Autoscuola Acli del 2 dicembre 2014 e i bollettini postali di versamenti alla motorizzazione, alla Provincia e alla U.O., Medicina Legale, commissione medica locale per patenti di guida, per complessivi euro 91,00, oltre alla fattura Consorzio P.M. di euro 5,34. Inoltre, è documentato l'esborso di euro 1.580,80 per i dispositivi speciali di cui corredare l'autovettura.

Non può invece essere riconosciuto l'importo per l'acquisto di nuova autovettura, di cui alla fattura di Euro 15.200,00, di Dorigoni S.p.A., avente ad oggetto una Volkswagen Polo 1.4 TDI; in diretto nesso con le conseguenze del sinistro è da considerare solo il sovraccosto dell'auto attrezzata per ovviare alle disabilità dell'acquirente, non tutto il costo della nuova auto; verrà pertanto riconosciuto, oltre all'esborso per i dispositivi speciali, quello del cambio DSG del valore di Euro 1.229,51 (oltre l'Iva agevolata al 4%, e quindi complessivamente Euro 1.278,70). Viene inoltre lamentata la perdita di beni quali la giacca, i guanti e i pantaloni da sci indossati al momento del sinistro, la tavola da snowboard e il telefonino, per il totale di euro 1.200,00. Di tali beni non è stata offerta alcuna prova concreta, né una raffigurazione, di come erano almeno al momento del sinistro, imprecisa, sul punto, la prova orale offerta, connotata da inammissibili profili valutativi. Va anche esclusa la risarcibilità del canone di locazione perché questo serviva comunque per le esigenze abitative dell'attrice e non si ravvisa nesso col sinistro. Merita invece considerazione l'esborso per il pagamento del legale che assistette l'attrice nel corso delle indagini preliminari, di cui alla fattura del 12 maggio 2015 dell'avv. L.V. di euro 2.188,68; la spesa è giustificata, avendo la parte offesa diritto di partecipare nella fase delle indagini preliminari, e congrua rispetto ai parametri forensi.

Va qualificata in termini di danno emergente la perdita che l'attrice assume di aver patito per il periodo di inabilità temporanea, in cui le fu impossibile lavorare, per i 12 mesi successivi al sinistro. A tal fine ha prodotto il modello CUD relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, quando lavorava alle dipendenze della C.P. S.p.A. Il riferimento al reddito annuo percepito presso tale società non è però utile e pertinente: risulta infatti che S.S., già prima del sinistro, non lavorasse più presso C.P. S.p.A., avendo la stessa riferito allo specialista psichiatra dr. Bincoletto che la ditta andava male e che lei si era trasferita a Malè per altra ditta, subito prima dell'incidente. Il riferimento è sicuramente alla P. S.p.A., nella cui dichiarazione sottoscritta in atti (doc. 24) si legge che la S. avrebbe dovuto iniziare a lavorare con contratto di agenzia, per la provincia di Trento, dal mese di novembre, ma che a causa del grave incidente dalla stessa subito il rapporto di lavoro non aveva avuto inizio. Dunque, al momento dell'incidente l'attrice non lavorava più per C.P. e non lavorava ancora per P. S.p.A. Da ciò consegue che nei 12 mesi successivi al sinistro l'attrice non perse il reddito già percepito presso C.P. S.p.A. Per valorizzare ai fini della determinazione della perdita reddituale la mancata assunzione presso P. S.p.A. a causa dell'incidente, si sarebbe dovuto disporre della prova del trattamento economico che l'attrice avrebbe conseguito, secondo il criterio del "più probabile che non", se il rapporto di lavoro avesse avuto inizio; tale prova non è stata conferita in giudizio e non sussiste pertanto il termine di riferimento per il calcolo di un reddito mancato. Resta pertanto il criterio residuale del triplo della pensione sociale annua, recependosi il criterio previsto dall'art. 137 cod. ass.; nel 2013 l'ammontare annuo della pensione sociale, per pensionato non coniugato, era di euro 5.577,00. Per quanto riguarda le successive esperienze lavorative dell'attrice, la stessa, dopo l'infortunio, risulta aver lavorato alla *reception* di una struttura alberghiera, lavoratrice stagionale, come emerge dalla relazione di C.T.U. medica; dal 2017, in quanto invalida civile, è stata assunta come usciere presso il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento; sono in atti gli statini paga presso tale ente, da cui emerge una retribuzione mensile nell'ordine di circa euro 1.000,00 al mese. L'attrice percepisce inoltre la pensione di invalidità Inps attualmente per circa euro 320,00 al mese. Con riguardo alla mancata assunzione presso P. S.p.A. l'attrice ha richiesto il risarcimento del danno patrimoniale, definendolo come danno da perdita di *chance*, anche se poi viene richiesta una somma frutto di capitalizzazione di un reddito mancato tenendo conto dell'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica pari al 20%, frutto delle valutazioni del C.T.U. (cfr. quanto esposto nello scritto conclusionale).

La perdita di *chance* e il lucro cessante per perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica sono però concetti distinti e deve essere quindi svolta una separata analisi. La incapacità lavorativa specifica consiste nella contrazione (attuale o potenziale) dei redditi della vittima del sinistro determinata dalle lesioni subite, sussistendo tale pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire lo stesso reddito percepito prima del sinistro, o, in caso di mancata percezione di reddito, non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe raggiunto secondo il criterio del "più probabile che non". Si delinea in tali casi un lucro cessante, che può essere liquidato prendendo come base il reddito annuo goduto dall'infortunato prima del sinistro e moltiplicandolo per il coefficiente per la costituzione delle vitalizie relativo all'età della vittima, in caso di incapacità assoluta, ed effettuando una decurtazione quando si tratti di incapacità lavorativa specifica solo parziale, nel senso che possa ritenersi che a causa dei postumi delle lesioni la vittima, non potendo sostenere lo stesso ritmo di lavoro precedentemente tenuto, verrà a subire una corrispondente riduzione di reddito.

Si parla invece di perdita di *chance* per indicare la perdita di una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, che non è mera aspettativa bensì entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione (cfr. Cass. 6488/2017; Cass. 1752/2005); il danneggiato che aspiri a conseguire il relativo risarcimento ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. Orbene, nella fattispecie in esame, con riguardo alla mancata assunzione presso la P. S.p.A. a seguito e a causa dell'infortunio, può ritenersi raggiunta la prova che tanto non sia avvenuto per il lungo periodo di malattia, prima, e per i postumi lamentati dall'attrice, poi, in particolare per le difficoltà di guidare a lungo l'auto, com'è richiesto ad un agente di commercio (attività che S.S. avrebbe svolto per P. S.p.A.), oltre che per quell'atteggiamento di chiusura evidenziato dallo psichiatra. Ma l'attrice, pur deducendo che tale nuovo incarico sarebbe stato di maggior prestigio rispetto al ruolo ricoperto in C.P., e prospettando, in atto introduttivo, la quantificazione del relativo danno in corso di causa, non ha però conferito alcun elemento da cui possa desumersi il dato delle utilità economiche che lei avrebbe potuto conseguire se fosse stata assunta da P. S.p.A., nulla conoscendosi del possibile trattamento retributivo, della presumibile entità di provvigioni, delle possibilità di progressi economici e simili (come per altre persone già alle dipendenze della stessa società con mansioni analoghe a quelle che lei avrebbe svolto), restando mere enunciazioni astratte quelle sull'entità dei guadagni annuali di un agente di commercio nella generalità dei casi. In mancanza di qualsiasi indicazione in tal senso la liquidazione equitativa sarebbe arbitraria, da un lato, e suppletiva degli oneri di allegazione e prova gravanti sulla parte, dall'altro. Non può perciò essere accolto il capo di domanda mirante ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di *chance* per la mancata assunzione presso P. S.p.A.

Per quanto riguarda invece il risarcimento del danno da lucro cessante riferito alla riduzione della capacità lavorativa specifica secondo la percentuale del 20% stimata dal C.T.U., si osserva che tale valutazione dell'Ausiliare è stata resa con riferimento all'attività di responsabile di cantieri per la posa di pavimentazioni esterne e tale attività non era più svolta dalla S. quando ci fu l'incidente e l'attività di agente di commercio che la stessa si accingeva a svolgere presso P. sarebbe stata differente anche sotto il profilo dell'impegno fisico, per cui non può automaticamente trasporsi quella valutazione alla capacità lavorativa specifica di agente di commercio; soprattutto, osta alla possibilità di liquidare un danno a tale titolo l'assoluta mancanza di dati di fatto concernenti il trattamento economico, come provvigioni, stipendio mensile e integrazioni o indennità eventualmente connesse al superamento di un certo numero di affari procacciati dall'agente, oltre che sui più probabili sviluppi di carriera, sicché non si può neppure ritenere accertato sotto tale profilo un danno patrimoniale futuro per l'attrice, che attualmente ha un lavoro fisso oltre a percepire la pensione di invalidità Inps. Il danno patrimoniale attiene a esborsi o perdite datati prevalentemente nel periodo compreso tra il sinistro e il 2016 (salvo le spese di psicoterapia risalenti al 2018); vertendosi in ambito risarcitorio, e quindi di debito di valore, l'intero importo del danno patrimoniale, per complessivi Euro 14.243,17, va rivalutato e maggiorato degli interessi legali, quale ristoro per il danno da ritardo; per la decorrenza, come sopra per il danno non patrimoniale, va presa in considerazione una data intermedia nel periodo, che si individua nel mese di giugno 2015, per tutte le spese diverse dalla psicoterapia, così ottenendosi l'importo di Euro 14.816,89, mentre per le spese di psicoterapia documentate, maggiorate di interessi rivalutazione dal mese di agosto 2018, si ottiene l'importo di Euro 140,75 per l'importo complessivo di Euro 14.957,64. Sommando tutte le voci si ottiene il totale risarcitorio di euro 320.544,90. Gli esborsi costituenti spese legali e tecniche di a.t.p. si regolano come spese di lite.

I convenuti in solido vanno quindi condannati a pagare a S.S. la somma di euro 320.544,90; nel rapporto interno ciascuno dei due è tenuto per la metà e qualora C.T. S.p.A. provveda al pagamento dell'intero a favore dell'attrice avrà evidentemente diritto a rivalersi per la metà nei confronti del C. Le spese della lite, inclusa la fase di a.t.p. e la negoziazione assistita, seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo, inclusi gli emolumenti per consulenti di parte. Tra C.T. S.p.A. e C.F. si dispone compensazione, stante la corresponsabilità in quote uguali. Gli oneri delle C.T.U. come liquidati in atti si pongono in via definitiva a carico dei convenuti in parti uguali, in solido per intero a carico di tutte le parti in favore degli Ausiliari.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da S.S. con atto di citazione notificato il nei confronti dei convenuti in epigrafe. Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione.

1. Condanna C.T. S.p.A. e C.F. in solido a pagare a S.S. l'importo di euro 320.544,90 a titolo di risarcimento del danno;
2. Dichiara i convenuti nel rapporto interno tenuti ciascuno per la metà;
3. Condanna i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese della lite liquidate, per la fase di a.t.p., in Euro 2.448,62 per esborsi ed Euro 6.762,00 quale compenso per la difesa oltre alle spese generali forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge, Euro 1.305,00 per la negoziazione, oltre alle spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, e, per il presente giudizio, in Euro 1.938,43 per esborsi ed Euro 25.644,40 quale compenso per la difesa, oltre alle spese generali forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge;
4. Pone in via definitiva a carico dei convenuti in solido gli oneri di C.T.U., come liquidati in atti, sia per il presente giudizio che per la fase di a.t.p.;
5. Compensa le spese tra C.T. S.p.A. e C.F.

Così deciso in Trento, il 6 aprile 2020.

Depositata in Cancelleria, il 9 aprile 2020.

IL GIUDICE

Dr.ssa ADRIANA DE TOMMASO